Copia

COMUNE DI PREMENO

PROVINCIA DEL VERBANIO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

Art. 20 del D.Lgs.vo n. 175 del 19/08/2016. Revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brusa Mauro – Sindaco	Sì
2. Bosotti Jason - Consigliere	Sì
3. Degiorgi Paola - Vice SindacoConsigliere	Sì
4. Gasparotti Sergio - Consigliere	No
5. Morandi Luca - Consigliere	Sì
6. Brusa Stefano - Consigliere	Sì
7. De Micheli Roberta - Consigliere	No
8. Canetta Borella Adriana - Consigliere	Sì
9. Mosini Enrico - Consigliere	No
10. Iemma Roberto - Consigliere	No
11. Scesa Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Viotti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. Mauro Brusa assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ART. 20, DEL D. LGS.VO N. 175 DEL 19/08/2016. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. LGS.VO 18/08/2000, N. 267;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23/12/2014, che stabilisce:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di intermediazione;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.";

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra specificato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di paternariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o gali enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (….), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

EVIDENZIATO che per effetto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

FATTO PRESENTE che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano delle convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., e, nello specifico:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quelle dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto cono che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e della tutela e promozione della concorrenza di mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possegga alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

TUTTO CIO' PREMESSO,

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 27/09/2017, esecutiva, ad oggetto: "Art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23/12/2014. Revisione straordinaria delle

partecipazioni ex art. 24, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100", con la quale è stata deliberata:

- l'approvazione della revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 27/09/2017, conformemente al Piano straordinario di razionalizzazione allegato al medesimo atto deliberativo in merito al quale era stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto, Dott.ssa Maria Cristina Bruno;
- Il mantenimento, per le motivazioni evidenziati nell'allegato Piano le seguenti partecipazioni dirette ed indirette:

a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,449%;
- Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.: quota detenuta: 0,64%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,059%;
- VCO Servizi SPA in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,5997%

b) **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**:

- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,5997% (partecipazione indiretta);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 55 in data 29/10/2014, esecutiva, con la quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi SPA;

VISTO l'art. 20 del sopra richiamato D. Lgs.vo n. 175 in data 19/08/2016 che impone l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

PRESO ATTO dei contenuti delle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti in ordine alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs.vo n. 175/2016 e in ordine al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014;

ATTESA la necessità di effettuare, ai sensi delle normative di legge vigenti, la revisione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute da questo Comune alla data del 31/12/2017, che di seguito si riportano:

a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,449%;
- Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.: quota detenuta: 0,64%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,059%;
- VCO Servizi SPA in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,5997%

b) **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**:

- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,5997% (partecipazione indiretta);

VISTO il Piano straordinario di razionalizzazione delle Società partecipate e della relazione ad esso allegato afferenti le valutazioni di carattere economico, finanziario e sociale che stanno alla base della conclusione cui è giunto il Consiglio Comunale nella sua seduta del 27/09/2017 con atto n. 30 in ordine dal mantenimento delle stesse;

DATO ATTO che le valutazioni emergenti dal Piano straordinario di razionalizzazione delle Società partecipate allegato all'atto consiliare n. 30 in data 27/09/2017, al presente atto ugualmente allegato per farne parte integrante e sostanziale, inducono al mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette nelle Società sopra specificate;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, in merito alla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole di conformità alle leggi ai regolamenti e allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alata di mano,

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE,** ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.vo n. 175 in data 19/08/2016, la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, accertandole come da Piano straordinario di razionalizzazione allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, approvato dal Consiglio Comunale in seduta 27/09/2017 con atto n, 30;

2) **DI MANTENERE**, per le motivazioni espresse nell'allegato Piano le seguenti partecipazioni dirette ed indirette:

a) **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**
- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,449%;
- Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.: quota detenuta: 0,64%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,059%;

b) **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**:
- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,5997% (partecipazione indiretta);

3) **DI DARE ATTO** che la Società VCO Servizi SPA, quota detenuta dall'ente a titolo di partecipazione diretta 0,5997%, è stata posta in liquidazione volontaria, decisione cui ha contribuito questo Comune con atto consiliare n. 55 in data 29/10/2014 con il quale è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione in considerazione del fatto che la stessa non esercitando alcuna attività commerciale e non fornendo prestazioni a favore delle pubbliche amministrazioni che la detengono né a favore della generalità degli utente, presentava bilanci con risultati economici negativi e perdite di esercizio. La procedura di liquidazione alla data del 31/12/2017 era in corso;

4) **DI TRASMETTERE** copia del presente deliberato, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sul portale del MEF (portale tesoro.mef.gov.it), alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti ed al Revisore dei Conti, a tutte le Società partecipate;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

ALLEGATO A)

PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 IN DATA 27/09/2017)

RICHIAMATO l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23/12/2014, che stabilisce:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

f) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa il liquidazione o cessione;
g) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
h) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di intermediazione;
i) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
j) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.";

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra specificato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo:
  f) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  g) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  h) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di parternariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  i) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o gali enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

j) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (….), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

EVIDENZIATO che per effetto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

FATTO PRESENTE che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

4) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano delle convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
5) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
6) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., e, nello specifico:
   h) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   i) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quelle dei dipendenti;
   j) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   k) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
   l) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto cono che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   m) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   n) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e della tutela e promozione della concorrenza di mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possegga alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 10/04/2015, esecutiva, ad oggetto: "Art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23/12/2014. Disposizioni relative ai servizi pubblici locali – Piano di razionalizzazione delle Società partecipate";
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 06/05/2016, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190 del 23/12/2014, è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti in merito all'attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

ATTESA la necessità di effettuare, ai sensi delle normative di legge vigenti, la revisione straordinaria delle Società partecipate cui aderisce questo Comune;

FATTO PRESENTE che questo Comune di detiene partecipazioni nelle seguenti Società:

1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:
- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,449%;
- Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.: quota detenuta: 0,64%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,059%;
- VCO Servizi SPA in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,5997%

b) **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**:
- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,5997% (partecipazione indiretta);

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

1) SOCIETA' CONSER V.C.O. SPA

- **Sede Legale:** Verbania – Via Olanda, n. 55 – **C.F. 93024180031**
- **Forma giuridica**: Società per Azioni in house providing costituita ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a) e comma 5 dell'art. 113 bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs.vo n. 267/2000, s.m.i..
- **Oggetto sociale**: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani, gestione di servizio pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica.
- **Quota sociale posseduta**: 0,449%.
- **Data di inizio e fine partecipazione**: 02/02/2004 – 31/12/2033.
- **Altri soggetti pubblici aderenti**: n. 77 Comuni facenti parte della provincia del Verbano Cusio Ossola oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola;
- **Capitale sociale**: Euro 2.307.042,00. La società il 31/12/2011 ha incorporato per fusione la società Valle Ossola Spa.
- **Soggetto vigilante**: il controllo è esercitato dall'Assemblea Consortile del Coub VCO e dal Comitato di controllo e coordinamento.
- **Organi societari**: Amministratore Unico Ing. Gagliardi Alberto - compenso annuo Euro 26.522,22 (inizio mandato 29/04/2016 – fine mandato anno 2019).
- **Collegio sindacale:** composto dai seguenti componenti (inizio mandato 29/04/2016 – fine mandato anno 2019):
- Presidente: Dott. Antonio Prino -
- Sindaco Dott. Piero Capra -
- Sindaco Dott.ssa Lara Tellini –
- Importo complessivo compenso corrisposto ai componenti del Collegio Sindacale Euro 18.476,00.
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti**: Non è previsto alcun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.
- **Risultato d'esercizio**: al 31/12/2015 Euro 5.863,00 – al 31/12/2016 Euro 38.017,00.

- **Personale dipendente a tempo indeterminato anno 2015**: n. 230
- **Valore della produzione**: Anno 2014 Euro 26.574.269 – Anno 2015 Euro 25.381.870 – Anno 2016 26.130.259.
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico)**: Anno 2016 Euro 10.696.009,00 - Anno 2015 Euro 10.420.356,00 Anno 2014 Euro 10.510.919,00.

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

Trattasi di una Società in house providing. La Società svolge il Servizio integrato di Igiene Urbana indispensabile per tutti i 77 Comuni dell'ATO del VCO. Non esiste sul territorio altro ente che gestisce il servizio in oggetto. Infatti nel 2011 la Società ha incorporato per fusione la società Valle Ossola Spa che esercitava analogo servizio per i Comuni dell'Ossola. Il rapporto tra Amministratori e dipendenti è pari a 1/230.

Stante la particolare natura dell'attività svolta dalla predetta società (gestione di servizi pubblici di interesse generale) e l'importo esiguo della partecipazione l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa. Si suggerirà una politica di graduale riduzione dei costi.

2)DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL

- **Sede Legale:** Stresa – Viale Giuseppe Mazzini, n. 2 – **C.F. 01648650032**
- **Forma giuridica**: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
- **Oggetto sociale**: La società si propone di organizzare e coordinare a livello locale, tenuto conto delle realtà territoriali economico-turistiche dell'area di competenza, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati.
- **Quota sociale posseduta**: 0,64%.
- **Data di inizio e fine partecipazione**: 27/11/2003 – 31/12/2050.
- **Altri soggetti pubblici aderenti**: Regione Piemonte – Province di Novara e V.C.O. – Ente nazionale Val Grande – Comuni del V.C.O. e della Provincia di Novara – Associazioni Turistiche Pro Loco – Privati per un totale di 188 soggetti aderenti. Società partecipate: 0;
- **Capitale sociale**: Euro 92.585,57.
- **Collegio dei Revisori** composto da:
- Presidente Dott.ssa Marangio Annarita – Sindaci: Sigg.ri Lanfranco Duò e Viancino Massimo.
- **Organi societari**: Consiglio di Amministrazione composto da:
- **Presidente: S**ig. Oreste Pastore; Vice Presidenti Sigg.ri Maurizio Colombo e Camilla Botteselle -
- Consiglieri delegati: Andrea Cottini e Tranquillo Manoni.
- **Struttura organizzativa:** Personale dipendente n. 7 di cui: Dirigenti 0 – Quadri 1 – Impiegati 6.
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti**: Quota associativa annua 2016 pari a Euro 195,00.
- **Risultato d'esercizio**: Anno 2015: Euro 15.010,00 – Anno 2014: Euro 52.731,00.
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico)**: Anno 2015 Euro 244.800,00 – Anno 2014 Euro 217.803,00

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

L'attività di promozione e di sviluppo turistico svolta dalla Società anche per conto del Comune di Premeno è indispensabile per questo Ente. Il rapporto amministratori/dipendenti è pari a 5/7. L'Ente non detiene partecipazioni in società che svolgono analoghe attività.

La Società è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte (L.R. n. 75/1996) quale Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale per l'ambito turistico del Lago Maggiore, del Lago d'Orta, del Lago di Mergozzo e delle Valli dell'Ossola e, pertanto, rivolto alla promozione turistica di più largo impatto rispetto all'attività di informazione e accoglienza turistica svolta dalla Pro Loco. La Società per statuto opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'art. 10 della legge regionale n. 75/1996.

Pertanto, stante la particolare natura ed attività svolta dalla predetta società e l'esiguo importo della partecipazione l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa.

3) **SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO SPA**

- **Sede Legale:** Novara – Via Triggiani, n. 9 **– C.F. 02078000037**
- **Forma giuridica**: Società per Azioni in house providing costituita a seguito fusione delle Società Acque Nord Srl e Acqua Novara VCO Spa.
- **Oggetto sociale**: Gestione del servizio idrico integrato.
- **Quota sociale posseduta**: 0,059%.
- **Data di inizio e fine partecipazione**: 02/10/2013 – 27/12/2027. Il Comune di Premeno a decorrere dal 10/02/2007 ha aderito alla Società Acque Nord Srl.
- **Altri soggetti pubblici aderenti**: n. 151 Comuni facenti parte della provincia del Verbano Cusio Ossola e della provincia di Novara;
- **Capitale sociale**: Euro 7.838.967,00.
- **Soggetto vigilante**: Nominato con atto in data 27/03/2015. Durata in carica per tre esercizi. Composizione: Presidente Sig. Dott. Vincenzo Alessio (compenso annuo Euro 11.000,00) - componenti: Dott.ssa Elisa Lucia Zanetta (compenso annuo Euro 8.000,00) – Avv.to Maria Stella Scesa (compenso annuo Euro 8.000,00) nominata con atto del 10/05/2017 in surroga dell'Avv.to Tina Bauce.
- **Organi societari**: Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 05/05/2017 per tre esercizi: Presidente Dott. Emanuele Terzoli - compenso annuo lordo Euro 33.000,00; Amministratore delegato: Andrea Gallina – compenso annuo lordo Euro 32.900,00 (oltre eventuale indennità di risultato di 22.100,00 al raggiungimento a consuntivo degli obiettivi previsti a budget); Consiglieri: Sigg.ri Ilaria Bonella – Gloria Fonio – Tina Bauce – compenso annuo lordo: Euro 7.000,00 ciascuno.
- **Collegio sindacale:** Nominato con atto in data 28/04/2016 in carica per tre esercizi composto dai seguenti componenti:
- Presidente: Dott. Giuseppe Genoni (compenso annuo Euro 26.000,00);
- Sindaco: Dott.ssa Vera Bassetti (compenso annuo Euro 17.000,00);
- Sindaco Dott. Corrado Torchio (compenso annuo Euro 17.000,00).
- **Organo di Revisione**: PrinceWaterhouseCoopers S.P.A. (in carica da 28/04/2016 per tre esercizi – compenso annuo Euro 35.000,00).
  Oneri gravanti sui Comuni aderenti: Non è previsto alcun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società, tranne il rimborso dei mutui.
- **Risultato d'esercizio**: 2016: Euro 7.264.047 - 2015: Euro 3.655.414 - 2014: Euro 2.066.506.
- **Valore della produzione**: 2016 Euro 69.610.378 - 2015 Euro 69.279.955 – 2014: Euro 69.229.275.
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico)**: Anno 2016 Euro 13.586.136 - Anno 2015 Euro 13.443.132 – Anno 2014 Euro 13.103.217 - Totale personale Anno 2016 n: 263 dipendenti

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

Trattasi di una Società in house providing. La Società svolge il Servizio integrato delle acque indispensabile per i Comuni aderenti della Provincia del VCO e di Novara. Non esiste sul territorio altro ente che gestisce il servizio in oggetto. Infatti nel 2011 la Società si è costituita a seguito fusione delle Società Acque Nord Srl, alla quale il comune di Premeno partecipava direttamente e Acqua Novara VCO Spa. Il rapporto tra Amministratori e dipendenti è pari a 5/230. Stante la particolare natura ed attività svolta dalla predetta società (gestione di servizi pubblici di interesse generale) e l'esiguità della partecipazione l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa. Si suggerirà una politica di graduale riduzione dei costi.

4) SOCIETA' VCO SERVIZI SPA in liquidazione volontaria.

- **Sede legale: Verbania Via Olanda, n. 55 - C.F. 02296480037**
- **Forma giuridica: Società per Azioni.**
- **Oggetto sociale:** esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o

finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- **Quota sociale posseduta:** 0,5997%.
- **Altrei soggetti pubblici aderenti:** n. 46 Comuni facenti parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO.
- **Stato attuale della Società: <u>in liquidazione volontaria</u>**.
  Amministratore Unico: Dott. Moreno Bossone – Liquidatore - a far data dal 01/01/2014 l'Amministratore Unico ha rinunciato al proprio compenso di Euro 6.000,00 annui lordi.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

SOCIETA' VCO TRASPORTI SRL

- **Sede Legale:** Verbania – Via Olanda, n. 55 – **C.F. 01792330035**
- **Forma giuridica**: Società a Responsabilità Limitata.
- **Oggetto sociale**: Gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana.
- **Quota sociale posseduta**: 0,5997%.
- **Data di inizio e fine partecipazione**: 08/11/2007 – 31/12/2030.
- **Altri soggetti pubblici aderenti**: Comuni facenti parte della provincia del Verbano Cusio Ossola;
- **Capitale sociale**: Euro 611.000,00.
- **Soci**: n. 1 socio unico Società VCO Servizi Spa, ora in liquidazione volontaria, con il 100/100 delle quote.
- **Organi societari**: Consiglio di Amministrazione composto da: Presidente Sig. Roberto Tomatis – compenso annuo lordo Euro 9.600,00 - Vice Presidente Sig. Stefano Rondo – compenso annuo lordo Euro 2.800,00 - Consigliere Sig. Carbone Iuri - compenso annuo Euro 2.800,00 (inizio mandato anno 2017).
- **Collegio sindacale:** composto dai seguenti componenti (inizio mandato 2017 – fine mandato anno 2019):
- Presidente: Dott. Ssa Laura Tellini - compenso annuo Euro 8.350,00
- Sindaco effettivo Rag. Sergio Bisoglio – compenso annuo Euro 5.500,00;
- Sindaco effettivo Dott.ssa Elisa Verduschi – compenso annuo Euro 5.500,00;
- Sindaco Supplente Dott. Gian Mauro Felice Calligari
- Sindaco Supplente Dott. Cesare Bianchetti.
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti**: Non è previsto alcun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.
- **Risultato d'esercizio**: al 31/12/2015 Euro 31.959,00 – al 31/12/2016 Euro 36.307,00.
- **Valore della produzione**: Anno 2015 Euro 5.411.040 – Anno 2016 Euro 5.371.401
- **Personale dipendente a tempo indeterminato anno 2015**: n. 74
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico)**: Anno 2015 Euro 2.860.680 Anno 2016 Euro 3.005.177.

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

Trattasi di una Società avente quale socio unico la Società VCO Servizi, costituitasi nel 2011 ed ora in liquidazione volontaria. La Società svolge nei territori dei Comuni aderenti del VCO il servizio pubblico di trasporto locale. A seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi Spa, sono state attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della Società VCO Trasporti Srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dal Comune nella Soicetà VCO Servizi Spa. La società svolge un servizio di trasporto pubblico locale indispensabile per il Comune. Non esiste sul territorio altra Società che gestisca analogo servizio. Il rapporto tra Amministratori e dipendenti è pari a 3/74.
Stante la particolare natura ed attività svolta dalla predetta società (gestione di servizi pubblici di interesse generale) e l'esiguità della partecipazione l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa. Si suggerirà una politica di graduale riduzione dei costi.

SI precisa che tutti i dati relativi alle Società sopra riportate sono stati ricavati in parte dai documenti contabili pubblicati nei siti istituzioni delle Società ed in parte dai dati forniti dalla Società medesime al Comune.

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto:

- Il responsabile del servizio finanziario in merito alla presente proposta di deliberazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/200 s.m.i..

  F.to Dott. Roberto Patuelli

- Il Segretario comunale in merito alla presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole di conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000 s.m.i..

  F.to Dott.ssa Carla Viotti

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Viotti

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Patuelli

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto comunale.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : Arch. Mauro Brusa	F.to : D.ssa Carla Viotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-gen-2019 al 24-gen-2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Premeno, lì 09-gen-2019

Il Segretario Comunale
F.toD.ssa Carla Viotti

E' copia conforma all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 09/01/2019

Il Segretario Comunale
D.ssa Carla Viotti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2018

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Premeno, lì 09/01/20108

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carla Viotti